

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 148}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODEO, ALBERINI, ALAGNA, BARBALACE, REINA, FIORINO

Presentata il 2 luglio 1987

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva o di carriera infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 3 giugno 1981 è stata promulgata la legge 3 giugno 1981, n. 308, avente per titolo « Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti ».

È stata così varata una legge attesa dal personale delle Forze armate, frutto di numerose iniziative da parte sia governativa sia parlamentare; iniziative determinate dalla spinta dell'emozione che tragici eventi che avevano colpito gli appartenenti alle Forze armate avevano acceso negli animi di tutto il paese e che tendevano a concedere agli appartenenti alle Forze armate, sia in servizio di leva sia di complemento e di carriera, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, quei benefici che, via via nel tempo

dal 1968 al 1981, sia come decorrenza sia come entità, erano stati concessi alle forze dell'ordine (Arma dei carabinieri, Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo degli agenti di custodia, Corpo forestale dello Stato, Corpo dei vigili del fuoco, vigili urbani) infortunati o caduti in servizio in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in un servizio di ordine pubblico, nonché quelli infortunati o deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni di istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso.

In tutti i paesi in cui si manifestò il fenomeno della Resistenza, le donne furono pari agli uomini sia nella lotta ar-

mata che nei servizi delle unità cui appartenevano, per cui la proposta di legge, che sottoponiamo alla valutazione degli onorevoli colleghi, tanto sotto l'aspetto costituzionale quanto sotto quello della sua opportunità, non dovrebbe trovare ostacoli.

Fra i paesi che fanno parte della NATO, il servizio militare femminile, attualmente, è espletato in Canada, Danimarca, Gran Bretagna, Francia, Norvegia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Turchia e, ovunque, l'apporto femminile è stato positivamente valutato non solo perché determinati servizi meglio si attagliano alle peculiari doti della donna, ma anche perché lasciano disponibili aliquote di personale maschile per i servizi e gli impieghi loro più attinenti.

Belgio.

In Belgio, con decreto reale del 30 aprile 1962, le Forze armate sono state autorizzate ad aprire arruolamenti volontari, con possibilità di successive rafferme, per le donne, destinandole ad unità non operative, a condizione che avessero almeno 18 anni di età, buona salute e moralità, che fossero risultate idonee previo esame di selezione tecnica in base ai titoli di cui erano in possesso. Il periodo di arruolamento e ciascuna rafferma hanno una durata di due anni e le ausiliarie, pur avendo una propria gerarchia, sono sempre subordinate all'autorità militare ai cui ordini prestano servizio.

Francia.

In Francia le forze femminili, all'inizio, erano costituite da elementi provenienti dalla Resistenza, dalle volontarie dell'Africa settentrionale e dalle Forze armate francesi di liberazione. Fino al 1962 le PFAT (terra), PFAM (marina), PFAA (aria), prestarono servizio in tutti i settori di operazione, pur senza portare armi (campagne di Francia, di Germania, di Cipro, di Corea, dell'esercito di Oriente,

dell'Africa settentrionale) ed uno statuto comune alle tre armi entrò in vigore il 15 ottobre 1951.

Con la legge n. 70-596 del 9 luglio 1970, cui hanno fatto seguito il decreto n. 72-806 del 31 agosto 1972 (Code du service national) e la legge n. 73-625 del 10 luglio 1973, il servizio nazionale femminile è stato ristrutturato. Ha sempre carattere volontario con una durata pari a quella prevista per il contingente maschile di leva. La domanda può essere presentata da donne di età fra i 18 ed i 27 anni, non coniugate e senza figli a carico, che godono dei diritti civili, di buona moralità, in possesso dei requisiti richiesti per le mansioni cui sono destinate, cioè servizi medici, paramedici, di laboratorio, degli organismi scientifici militari, amministrativi, tecnici, assistenziali sociali e quelli inerenti alla motorizzazione.

Il Ministro della difesa decide in merito all'accoglimento delle domande in relazione ai posti disponibili nei vari servizi.

La esclusione dal servizio ha luogo di diritto quando la volontaria perda la cittadinanza francese, oppure su decisione del Ministro della difesa nazionale quando sia incorsa in determinate condanne, per gravi mancanze disciplinari, per sopravvenuta inattitudine fisica o professionale. Il servizio, inoltre, può cessare a domanda della interessata in caso di matrimonio, di maternità, nonché per gravi motivi personali o familiari.

Gran Bretagna.

La Gran Bretagna è stata, nel tempo, il primo paese che abbia istituito un servizio militare femminile e ciò prima dell'inizio del secondo conflitto mondiale. Attualmente nella Royal Navy vi sono circa 3.400 donne, nella Royal Air Force 5.800, nei Royal Naval Corps 5.500 e questi servizi ausiliari femminili fanno parte integrante e permanente delle Forze armate.

È di tutta evidenza che la riduzione del 50 per cento della elargizione speciale (sia pure aumentata del 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia) ha posto in essere una patente discriminazione inconcepibile in uno Stato di diritto: discriminazione dovuta ad una ingiustificata inversione di significato tra causa ed effetto. La morte in servizio del paese viene diversamente valutata se l'evento letale si verifica a causa di atti terroristici o in servizio di ordine pubblico o in operazioni di soccorso o in servizio di istituto o se invece si verifica in servizio o per causa di servizio al di fuori delle ipotesi sopra previste. Con tali norme si è così travisato il concetto giuridico sul quale si basa il principio risarcitorio sia di ordine morale sia materiale: la morte determina nei familiari superstiti un trauma che prescinde dalle cause degli eventi letali.

b) *Decorrenza dei benefici.*

Con l'articolo 7 di tale legge viene fissata la decorrenza dei benefici previsti dalla legge stessa al 1° gennaio 1979.

Se si raffronta la decorrenza dei benefici disposti a favore delle forze dell'ordine, dei cittadini italiani, degli stranieri e degli apolidi vittime di atti terroristici e dei loro superstiti, con la decorrenza come sopra disposta dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, per i destinatari di tale legge e dei loro familiari, non si può fare a meno di osservare quale macroscopica ingiustizia e assurda discriminazione siano state poste in essere dal legislatore, soprattutto se si considera che la decorrenza dei benefici, già retrodatata al 1° gennaio 1973 con la legge 28 novembre 1975, n. 624, è stata retrodatata ulteriormente con la recente legge 4 dicembre 1981, n. 720, al 1° gennaio 1969 per i familiari dei cittadini italiani, stranieri ancorché apolidi vittime di atti terroristici e al 1° gennaio 1961 per i familiari delle forze di polizia vittime del dovere.

Se è comprensibile e più che giustificata la disposta retrodatazione della decorrenza dei benefici per darne titolo ai familiari delle vittime dei numerosi e gravissimi atti terroristici succedutisi nel tempo (strage di piazza Fontana, di piazza della Loggia, della stazione di Bologna), non è comprensibile né giustificata la decorrenza fissata dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, al 1° gennaio 1979, venendo così ad escludere dai benefici, per cause temporali di decorrenza, categorie di appartenenti alle forze armate deceduti in servizio per tragici eventi che erano stati invece la giusta motivazione dei vari disegni e proposte di legge negli stessi chiaramente ed esplicitamente richiamati.

Fra l'altro notevoli perplessità si pongono sulla legittimità costituzionale degli articoli 6 e 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308: tali norme infatti appaiono a nostro giudizio in aperto contrasto con il principio costituzionale della eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, avendo posto in essere discriminazioni che non trovano fondamento in alcun elemento logico, oltre che etico, trattandosi di situazioni oggettivamente identiche.

Al superamento e alla eliminazione delle ingiuste discriminazioni sopra illustrate si intende provvedere con l'unita proposta di legge. In particolare:

con la modifica dell'articolo 6 l'entità della speciale elargizione ivi prevista è stabilita nei confronti dei destinatari della norma in eguale misura a quella stabilita per i familiari delle forze dell'ordine e dei cittadini italiani, stranieri ed apolidi caduti per atti terroristici o vittime del dovere;

con la modifica ed integrazione dell'articolo 7 la decorrenza dei benefici ivi prevista viene fissata al 1° gennaio 1971 per darne titolo, oltre a tanti altri, ai familiari dei caduti nei tragici incidenti della Meloria, di Capo Teulada e del Monte Serra e viene stabilito inoltre l'ordine di corresponsione della speciale elargizione secondo quello previsto dall'arti-

colo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, per le forze dell'ordine.

Si confida che la presente proposta di legge venga approvata in tempi brevi dal Parlamento, poiché essa è attesa con vivo interesse da tutti i militari, dalle loro famiglie, nonché dai cittadini toccati direttamente o indirettamente dagli eventi a cui si è accennato, ed esclusi o comunque sottovalutati, senza distinzione alcuna tra i tempi degli eventi stessi e senza per altro discriminare e sofisticare

sul significato che deve darsi alle « vittime del dovere » e da ultimo sembrando opportuno ed equo che restrizioni della finanza pubblica non ostacolino un doveroso riconoscimento per i caduti in servizio degli appartenenti alle forze armate: restrizioni che non sono state considerate quando si è trattato di approvare provvedimenti legislativi a favore delle forze dell'ordine e a favore dei cittadini italiani, stranieri ed apolidi vittime di atti terroristici.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

« Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle forze di polizia compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni ».

ART. 2.

1. L'articolo 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

« I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1969.

La speciale elargizione di cui alla presente legge, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi ed a carico, fermo restando l'ordine indicato.

Per le categorie di cui ai numeri 2, 3, 4, nell'ambito di ciascuna di esse, si ap-

plicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile ».

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione per l'anno 1988 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.